



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici – Formazione - Diritto allo studio

MIUR.AOODRVE.Uff4/n.7193– C27g

Venezia, 29 maggio 2013

Al MIUR

- Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
c.a. Direttore Generale C. Palumbo
- Direzione Generale per lo studente, integrazione, la partecipazione e la comunicazione
c.a. Direttore Generale G. Boda

Roma

Oggetto: Problematiche relative all'iscrizione scolastica di minori adottati.

In questa Regione è stato firmato, in data 11 aprile 2012, un Protocollo d'Intesa tra questo Ufficio Scolastico Regionale, la Regione del Veneto, le Aziende UU.LL.SS. della Regione Veneto, il Pubblico Tutore dei Minori del Veneto e gli Enti autorizzati, inerente l'inserimento e l'integrazione scolastica del minore adottato. Di tale iniziativa, correlata alla DGR 2497 del 29/11/2011, è stata data comunicazione a codesto Ministero - DG per lo Studente - a riscontro della nota ministeriale prot. n. 3484 dell'11 giugno 2012.

In riferimento a tale protocollo, il CIAI, Centro Italiano Aiuti all'infanzia, ha rappresentato a questo USR e all'UST di Treviso, un caso di particolare criticità, relativo ad un alunno minore adottato per il quale si richiedeva la deroga all'obbligo scolastico, ovvero la permanenza nella scuola dell'infanzia oltre il compimento del 6° anno di età. Questo USR, per tramite del citato UST di Treviso, dava riscontro alla richiesta, con nota prot. 507/C27/a del 24 gennaio u.s., di cui si allega copia, precisando che il Protocollo suindicato non può consentire deroga all'obbligo di istruzione, riferendosi in termini applicativi, in quanto norma di rango superiore, alla legislazione di riferimento costituita dal DPR 89/2009 artt. 2 e 4, così come richiamati dalle recenti CC.MM. 25 e 96 del 2012.

Nello specifico, all'art.4 il Protocollo regionale citato recita: *"Il Dirigente Scolastico, sulla base delle osservazioni che seguono il bambino nel percorso di post adozione e, avvalendosi del parere degli Organi collegiali e dei docenti competenti, d'intesa con la famiglia, potrà valutare l'opportunità di iscrivere l'alunno alla classe immediatamente precedente a quella corrispondente alla sua età anagrafica."*, ove il termine "classe", e non "sezione", intende confermare la perentorietà dell'obbligo di iscrizione, al compimento del 6° anno di età.

Proprio per meglio chiarire i termini e la portata del Protocollo, si è tenuto, nei primi giorni del corrente mese, un incontro tra i firmatari dello stesso. In tale sede sia i rappresentanti degli Enti Autorizzati, sia il Pubblico Tutore dei Minori, pur comprendendo la cogenza delle disposizioni normative in materia di obbligo scolastico, hanno evidenziato la necessità di una attenzione diversa rispetto ad alcune situazioni particolarmente problematiche.

Solamente per tali situazioni, da valutarsi caso per caso, documentate altresì attraverso apposita relazione redatta dall'Equipe socio-sanitaria dell'ULSS di competenza, oppure dall'Ente autorizzato, è stato richiesto di valutare la possibilità di permanenza alla scuola dell'infanzia. Ciò al fine di garantire un sereno sviluppo socio affettivo e cognitivo, oltre che un proficuo inserimento scolastico.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici – Formazione - Diritto allo studio

Questo Ufficio, naturalmente, non può consentire alcuna deroga che non sia prevista dall'attuale ordinamento giuridico. Al contempo, però, non può negarsi la sostanziale fondatezza di quanto rappresentato. La recente Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, avente per oggetto "strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" fornisce indicazioni utili per la presa in carico dei minori adottati, in quanto portatori di bisogni educativi speciali, ma non contempla alcuna forma di deroga.

Tutto ciò permesso e considerato, inoltre, che presso la Direzione Generale per lo Studente è stato istituito un Gruppo di lavoro nazionale per la rilevazione e lo studio delle problematiche connesse all'inserimento scolastico dei minori adottati, si reputa opportuno sottoporre la questione a codesto Ministero per le valutazioni di competenza e per ogni utile indicazione in merito.

In attesa di cortese riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
Gianna Marisa Miola

Allegati:

- Protocollo d'Intesa
- Nota CIAI
- Nota UST di Treviso



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l'Autonomia Scolastica

Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto
Riva de Biasio – S. Croce 1299
30135 Venezia

OGGETTO: problematiche relative all'iscrizione scolastica di minori adottati.

Si fa riferimento alla nota prot. 7193 del 29 maggio 2013, concernente l'iscrizione scolastica di minori adottati e, in particolare, alla possibilità di derogare all'obbligo di iscrizione alla prima classe di scuola primaria per bambini che hanno già compiuto i sei anni di età.

A riguardo, si rappresenta che, in casi eccezionali e debitamente documentati, può essere possibile posticipare di un anno l'iscrizione alla prima classe di scuola primaria, a norma dell'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo n. 297/1994.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo